

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-3900 del 01/08/2022 |
| Oggetto | AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SAN GERMANO S.p.A" - Reggio Emilia. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-4099 del 01/08/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32087/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SAN GERMANO S.p.A" – Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**SAN GERMANO S.p.A**", avente sede legale in Comune di **Torino – Corso Svizzera n.95** – Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Fratelli Bandiera n.7** – Provincia di Reggio Emilia per l'attività di ricovero e lavaggio automezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, acquisita agli atti di ARPAE con PG/181275 del 23/11/2021 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Scarico di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
2. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., al prot. di ARPAE PG/118301 del 18/07/2022, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT011542-2022-P del 06/07/2022;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**SAN GERMANO S.p.A**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via F.lli Bandiera n.7** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs.152/2006.

La Ditta svolge attività di rimessaggio automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani da raccolta differenziata e dello spazzamento delle strade a cui si aggiunge l'attività di lavaggio degli automezzi.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico S1 in pubblica fognatura a cui confluiscono le acque reflue industriali prodotte dal lavaggio della sola parte esterna di camion compattatori e mezzi per il trasporto dei rifiuti della raccolta differenziata.

Il lavaggio avviene in un'area dedicata ed è di tipo manuale con idropulitrice.

Le acque reflue che si generano dal lavaggio mezzi su piazzale dotato di apposita griglia confluiscono ad una vasca di dissabbiatura e una vasca di rilancio già esistenti nel sito per poi passare al sistema di trattamento, fuori terra, costituito da un serbatoio di dissabbiatura statica, un disoleatore, e un serbatoio di accumulo e rilancio verso filtri al quarzo e carboni attivi.

A valle di tale impianto di trattamento è presente un pozzetto di ispezione. A valle del pozzetto, nel punto S1 indicato in planimetria, alle acque reflue industriali si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici generati nella palazzina uffici di proprietà aziendale situata lungo il lato perimetrale sud della proprietà. A valle del punto S1, confluiscono inoltre le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici di altra proprietà sita a lato della proprietà in oggetto. I reflui percorrono una rete fognaria interna alla proprietà, sul lato nord del confine, per poi confluire, tramite condotta, in un ramo fognario che recapita nella pubblica fognatura su via Camurri, a nord della proprietà.

La quantità di acqua scaricata è 2,2 mc/gg.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 datata 14/06/2022 e inviata con documento acquisito al protocollo di Arpae PG/100323 del 16/06/2022.

Prescrizioni :

- 1) La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
- 2) L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto presentato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
- 3) Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
- 4) La Ditta deve provvedere ad accordo, ai sensi dell'art.124 del D.lgs 152/2006, da esibirsi in caso di controllo, con altra proprietà avente rete fognaria di convogliamento verso punto di recapito in comune, ferma restando la possibilità di separazione delle reti fognarie che, nel caso di realizzazione, dovrà essere comunicata ad Arpae unitamente ad aggiornamento della planimetria.
- 5) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **10 mc.**

- 6) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2900 mc**.
- 7) Le acque reflue, scaricate in pubblica fognatura, non devono superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs.152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 8) Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 9) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 10) I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 11) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 12) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 13) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
- 14) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità e nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 15) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 16) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 7.
- 17) Siano eseguite sistematicamente le operazioni di pulizia dei piazzali di proprietà, in cui transitano i mezzi destinati al lavaggio e al ricovero in autorimessa.

- 18) In caso di sversamenti accidentali sui piazzali di transito, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di Impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale e datata Novembre 2021, inviata come documentazione a completamento, risulta che l'esercizio dell'attività in oggetto è acusticamente compatibile con l'ambito territoriale in cui s'inserisce e conforme alle prescrizioni normative vigenti.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.